

Adempimenti legati all'evento "nascita figlio"

1. Dichiarazione di nascita. Entro 30 giorni dalla nascita del figlio il dipendente dovrà dare comunicazione dell'evento all'Area Organizzazione e Personale inviando la dichiarazione sostitutiva di certificazione. È necessario, inoltre, comunicare il Codice Fiscale del figlio.

2. Figli a carico. È possibile chiedere all'Amministrazione l'applicazione del beneficio delle detrazioni fiscali per figli a carico.

3. Assegno per nucleo familiare. L'assegno familiare viene corrisposto mensilmente sotto forma di un importo netto, non soggetto a ritenute; per la determinazione dell'importo, si fa riferimento al tipo di nucleo familiare, ai redditi complessivi del nucleo e al numero dei componenti. Il periodo di riferimento per la corresponsione di tale assegno decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo con riferimento ai redditi relativi all'anno precedente.

La domanda per la corresponsione dell'assegno va ripresentata ogni anno nei termini previsti dalla relativa circolare.

4. Contributo asilo nido. La domanda per il contributo asilo nido va ripresentata ogni anno nei termini previsti dalla relativa circolare.

5. Congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di congedo facoltativo di cui possono beneficiare entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino: la mamma subito dopo il periodo di congedo obbligatorio ed il papà dalla nascita del bambino. Vi è per entrambi i genitori un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato) e un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato.

Per l'utilizzo di questo congedo non è prevista l'alternatività fra i genitori. Esso può essere utilizzato sia continuativamente sia frazionatamente.

I giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività), compresi tra due periodi, anche di un solo giorno di congedo parentale, sono computati come congedo parentale. Affinché non vengano considerati tali è necessario il rientro al lavoro, anche di un solo giorno.

5 bis. Congedo parentale orario. È possibile fruire del congedo parentale su base oraria. La fruizione è consentita in misura pari alla metà dell'orario giornaliero. Rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali di congedo parentale definiti sopra. Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui avvenga in modalità oraria, come di seguito indicato.

Trattamento economico del congedo parentale.

Se fruito fino al 6° anno di vita del bambino:

-Primi 30 giorni tra entrambi i genitori: retribuzione al 100%;

-Dal 31° giorno al 6° mese tra entrambi i genitori: retribuzione al 30%;

-Dal 7° all'11° mese tra entrambi i genitori: senza retribuzione; se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: retribuzione al 30%.

Se fruito oltre il 6° e fino al 12° anno di vita del bambino:

-senza retribuzione; se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: retribuzione al 30% solo fino all'8° anno di vita del bambino.

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. Tale soglia reddituale viene annualmente definita da Circolare INPS.

Nei periodi con trattamento economico al 30% o senza retribuzione il dipendente non matura ferie.

La richiesta di congedo parentale deve pervenire con almeno 5 giorni di anticipo se fruito per l'intera giornata e con almeno 2

giorni di anticipo se fruito ad ore.

6. Congedo per malattia del bambino. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio sino al compimento del 3° anno di vita. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno (di vita del bambino), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Per fruire del congedo per malattia del bambino, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato indicante **lo stato di malattia del bambino** e la necessità di assistenza del genitore. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie **in godimento**.

Ai congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Trattandosi di un'assenza facoltativa, il genitore può scegliere di assentarsi dal lavoro solo per alcuni dei giorni previsti nel certificato del medico, specificandoli sull'apposito modulo. Come per i congedi parentali, i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività) tra due periodi anche di un solo giorno di congedo per malattia del bambino sono considerati congedo per malattia del bambino. Affinché non vengano considerati tali è necessario il rientro al lavoro, anche di un solo giorno.

Trattamento economico del congedo per malattia del bambino.

Ogni anno entro il 3° anno di vita del bambino (compreso il giorno del compleanno):

- Primi 30 giorni tra entrambi i genitori: retribuiti al 100%;

- Dal 31° giorno: senza retribuzione.

Ogni anno oltre il 3° e fino all'8° anno di vita del bambino (compreso il giorno del compleanno):

- 5 giorni non retribuiti per ciascun genitore.

Nei periodi senza retribuzione non si maturano ferie.

7. Visite mediche, esami clinici e terapie del bambino. Per accompagnare il figlio a visite mediche, esami clinici e terapie durante l'orario di lavoro si può utilizzare un "Permesso per gravi motivi personali" (max. 18 ore/anno). Se ciò non fosse possibile la giornata potrà essere giustificata come congedo parentale (da chiedere con 5 giorni di anticipo).

8. Richiesta permessi giornalieri retribuiti per allattamento.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi (della durata di un'ora ciascuno) di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore. È possibile optare – subordinatamente al consenso del responsabile – per il profilo "orario genitori" (7 h e 12' al giorno) ed ottenere -tramite la riduzione orario - di lavorare 5 h e 12' al giorno.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore: nel caso di figli affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; in caso di morte o di grave infermità della madre. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. I genitori di bambini adottati o in affidamento preadottivo o provvisorio hanno diritto a fruire dei riposi entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Le eventuali richieste di recupero eccedenze comportano una decurtazione di ore pari a quelle dell'orario non ridotto.